

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

Giovanni Berti de Marinis, Maria Vittoria Bramante,
Alice Cherchi, Maria Cheri, Corrado Chessa,
Laura d'Amati, Carlo Dore, Maurilio Felici,
Angela Galato, Giovanni Gandino,
Anna Maria Mancaleoni, Marco Manna,
Raimondo Motroni, Rosanna Ortu,
Maria Pia Pignalosa, Giovanni Maria Uda

XXX

2025-2

INSCHIBBOLETH

Luglio - Dicembre

A Eleonora Nicosia

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Annamaria ABBRUZZESE (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRO-

NI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno); Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Macerata); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Rosa CALDERAZZI (Università di Bari “Aldo Moro”); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari di Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA † (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Carmela ROBUSTELLA (Università di Foggia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Pieremilio SAMMARCO (Università di Bergamo); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLO (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari di Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Noah VARDI (Università Roma Tre); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-688-5

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2025, luglio-dicembre, pubblicato online il 30 luglio 2026.

I contributi del presente volume di cui sono autori Giovanni Berti de Marinis, Corrado Chessa, Raimondo Motroni e Maria Pia Pignalosa sono pubblicati a cura di Paoloefisio Corrias e costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “Il diritto civile della finanza: principi, mercato, contratti e sostenibilità. Riflessioni in occasione della pubblicazione del volume I contratti del mercato finanziario di Daniele Maffei”, tenutosi a Cagliari il giorno 9 maggio 2025.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

LAURA D'AMATI, <i>In memoriam. Eleonora Nicosia</i>	p. 351
GIOVANNI BERTI DE MARINIS, <i>Il neoformalismo nei contratti finanziari</i>	p. 353
CORRADO CHESSA, <i>La responsabilità dell'intermediario per fatto del consulente o del preposto</i>	p. 367
RAIMONDO MOTRONI, <i>L'«oro da investimento» nei canali distributivi bancari</i>	p. 373
MARIA PIA PIGNALOSA, <i>Scommesse autorizzate e razionalità</i>	p. 397
MARIA VITTORIA BRAMANTE, <i>La condizione della donna in epoca romana. Il contributo dei testimoni della cultura materiale e giuridica da Ercolano antica</i>	p. 407
ALICE CHERCHI, <i>Ancora sul perfezionamento del mutuo nel cd. contractus mohatrae: tra divergenze «apparenti» ed elaborazioni bizantine. La riflessione di Stefano</i>	p. 441
MARIA CHERI, <i>Metodologie, esperienze e pratiche della ricerca storico-giuridica: le fonti (Bertinoro 24-26 luglio 2025)</i>	p. 477
CARLO DORE, <i>Patto commissorio, patto marciano e «articolazioni sequenziali» di prestazioni sussidiarie attuative del rapporto obbligatorio</i>	p. 485
MAURILIO FELICI, <i>Schiavi affrancati e relazioni con i patroni a Roma e nelle realtà provinciali dell'impero</i>	p. 511

ANGELA GALATO, <i>Valutazione automatizzata di appropriatezza e tutela dell'investitore</i>	p. 535
GIOVANNI GANDINO, <i>Transizione energetica e terzo settore. Le potenzialità applicative della fondazione di partecipazione nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 549
ANNA MARIA MANCALEONI, <i>I magazzini generali alla luce della Legge Modello UNCITRAL/UNIDROIT "on warehouse receipts"</i>	p. 561
MARCO MANNA, <i>L'Ars loquendi dell'avvocato. Prime considerazioni tra deontologia e tecnica della persuasione giudiziaria</i>	p. 595
ROSANNA ORTU, <i>Os vitia animi do servus no edito de mancipiis emundis vendundis. Categoria jurisprudencial e tutela do comprador</i>	p. 617
GIOVANNI MARIA UDA, <i>Introduzione a Mario Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972</i>	p. 643

Transizione energetica e terzo settore

Le potenzialità applicative della fondazione di partecipazione nell'ambito delle comunità energetiche rinnovabili

Giovanni Gandino

Le recenti catastrofi ambientali dovute al cambiamento climatico, unitamente alla concomitante esigenza di soddisfare, in maniera sicura e sostenibile, il crescente fabbisogno energetico (domestico e industriale)¹, hanno indotto il legislatore europeo ad avviare un processo di revisione del paradigma energetico tradizionale², che è poi culminato con l'emanazione del *Clean Energy Package*³. Tramite quest'ultimo, che rappresenta «il primo compiuto tentativo di integrazione tra le politiche energetiche e le politiche climatiche a livello europeo»⁴, sono state introdotte una serie di misure legislative volte a riformare il settore della produzione energetica, favorendo la diffusione

¹ Sui fattori che hanno determinato l'istituzione dello strumento giuridico in rassegna si v. L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, in *Giur. It.*, 2023, p. 2773 s.; C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, in *Resp. civ. e prev.*, 2, 2023, p. 386, ss.; V. CAPPELLI, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*, in *NLCC*, 5, 2022, p. 1185, ss.; P. NOVARO, *Le comunità energetiche nuova declinazione del paradigma sussidiario*, in *Nuove Autonomie*, 3, 2022, p. 1053.

² Sull'evoluzione delle politiche europee in materia energetica si v., per tutti, L. DI CERBO, *Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune*, in *Giur. It.*, 2023, p. 2751 ss., al quale si rimanda per i preziosi riferimenti bibliografici sul tema.

³ Relativamente al *Clean Energy for all Europeans*, si v. V. CAPPELLI, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*, cit., p. 1186, ove si osserva come quest'ultimo «pacchetto legislativo costituisce un radicale superamento» del previgente *Third Energy Package*, caratterizzandosi per la sua particolare finalità che «risulta prioritariamente orientata dalla necessità di favorire la transizione energetica, termine con il quale si intende quel movimento tendenziale verso un cambiamento di paradigma nella produzione, nella gestione e nel consumo di energia, innescato dal graduale passaggio dal dominio delle fonti fossili alla prevalenza delle risorse rinnovabili».

⁴ Il corsivo è nostro e la citazione è di V. CAPPELLI, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*, cit., p. 1186.

delle fonti di energia rinnovabile⁵ anche attraverso la partecipazione attiva dei consumatori⁶.

Nel variegato quadro legislativo comunitario ha assunto particolare rilievo la Dir. (UE) n. 2018/2001 (c.d. RED II) dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia derivante da fonti rinnovabili⁷, con la quale sono stati implementati una serie di strumenti normativi diretti ad incentivare il processo europeo di "transizione energetica"⁸. Tra questi spiccano, per le accertate potenzialità innovative, le comunità energetiche rinnovabili⁹, in quanto

⁵ È esplicito, in questo senso, il considerando n. 2 della Dir. (UE) 2018/2001, a mente del quale «la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione» nonché «una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra» e ciò anche nell'ottica di garantire il rispetto degli «impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici [...] compreso l'obiettivo vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030». Come si legge nel successivo considerando (il n. 3 della Dir. (UE) 2018/2001), «[i]l maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili può svolgere una funzione indispensabile anche per promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel garantire un'energia sostenibile a prezzi accessibili, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, oltre alla leadership tecnologica e industriale, offrendo nel contempo vantaggi ambientali, sociali e sanitari, come pure nel creare numerosi posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate, nelle regioni o nei territori a bassa densità demografica o soggetti a parziale deindustrializzazione».

⁶ Con riguardo al (nuovo) ruolo dei consumatori nel mercato energetico – oltre al considerando n. 10 della Dir. (UE) 2019/944 – si è espressa V. CAPELLI, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*, cit., p. 1187 s., che ha osservato come questi ultimi vengono «individuati come attori di mercato strategici in grado di dare avvio [...] a quel cambiamento di paradigma alla base del processo di transizione». La loro azione, unitamente all'implementazione «di tecnologie di produzione locale, di conservazione e di scambio di energia rinnovabile» è in grado, infatti, di «mettere radicalmente in crisi il paradigma verticale, centralizzato e intermediato [...] su cui si fonda la struttura del tradizionale mercato energetico». È in questa prospettiva, allora, che il legislatore europeo ha introdotto degli «appositi istituti giuridici al fine di promuovere il nuovo modello produttivo decentralizzato» permettendo «ai consumatori cosiddetti "passivi" di avviare un effettivo processo di *empowerment* [...], culminante nella loro evoluzione in *prosumer*, ovvero consumatori ma allo stesso tempo produttori di energia rinnovabile». Giova inoltre sottolineare che il mutamento del ruolo dei consumatori nell'ambito del mercato energetico non ha inciso sul loro «sistema normativo di protezione [...], in quanto il legislatore ha continuato a tutelarli come parti deboli – in una condizione di asimmetria informativa e di potere contrattuale – del rapporto di fornitura anche quando agiscono in qualità di *prosumer*».

⁷ In merito ai diversi profili di interesse sul tema si v. M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, in *Giur. It.*, 2023, p. 2761 s.

⁸ Sulla definizione di transizione energetica rimando alla nota 3.

⁹ Con riferimento alle comunità energetiche, oltre ai contributi citati alla nota 1, senza alcuna pretesa di esaustività, si v. S. MONTICELLI – L. RUGGERI, *La via italiana alle comunità energetiche*, Milano, 2022; L. CUOCOLO – P. P. GIAMPELLEGRINI – O. GRANATO (a cura di), *Le comunità energetiche rinnovabili. Modelli, regole, profili applicativi*, Milano, 2023; E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, in *Orizz. Dir. Comm.*, 1, 2020, p. 71 ss.; M. GRECO, *Le comunità energetiche rinnovabili nel sistema del riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni*, in *Giur. Cost.*, 2, 2023, p. 634 ss., spec. p. 635 s.; M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2761 ss.; M. RENNA, *Le comunità energetiche e l'autoconsumo di energia. Tutela della concorrenza e*

soggetti giuridici capaci di unificare interessi fra loro eterogenei (sociali, economici, ambientali e paesaggistici)¹⁰. Concepite come configurazioni inclusive e democratiche di produzione e condivisione dell'energia "pulita" a livello locale, le comunità energetiche rinnovabili rappresentano la tipologia più avanzata dell'autoconsumo, ossia di quella attività complessa che consente al consumatore di assumere un ruolo attivo all'interno della filiera energetica¹¹,

regolazione del mercato, in *NLCC*, 1, 2024, p. 161 ss.; G. W. ROMAGNO, *Modelli costitutivi per le comunità energetiche*, in *questa rivista*, 1, 2025, p. 129 ss.

¹⁰ Negli stessi termini si è espresso M. GRECO, *Le comunità energetiche rinnovabili nel sistema del riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni*, cit., p. 635. Sul punto si v., inoltre, L. DI CERBO, *Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune*, cit., p. 2756 s., che ravvisa, nei considerando nn. 3 della Dir. (UE) 2018/2001, 2 e 3 della Dir. (UE) 2019/944, «tutte le cinque dimensioni della nuova politica energetica». La finalità principale delle comunità energetiche è «la sostenibilità ambientale e sociale, e cioè "l'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili", a discapito del "fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali". Nel rispetto dei principi del libero mercato, inoltre, le comunità energetiche devono operare "senza recare distorsioni alla concorrenza" e, pertanto, vanno salvaguardati i diritti dei consumatori, nonché "la libertà contrattuale, il diritto di cambiare fornitore, le responsabilità del gestore del sistema di distribuzione, le regole in materia di oneri di rete e gli obblighi di bilanciamento". Ancora, favorendo "l'accesso a capitali privati aggiuntivi", le comunità energetiche consentono di aumentare l'offerta di energia – così agevolandone "l'integrazione nel mercato" e rendendole competitive – a scapito degli operatori di grande taglia": l'effetto auspicato di questo processo dovrebbe consistere in una sempre maggiore "sicurezza degli approvvigionamenti". Infine, "la diffusione delle nuove tecnologie", "le reti di distribuzione intelligenti" e i "nuovi modi di consumo" permettono sia di garantire un ruolo attivo ai consumatori, sia di rendere maggiormente efficiente il consumo di energia, soprattutto per il tramite di una "gestione integrata della domanda"» (il corsivo è dell'A.). Con riferimento poi al tema del libero mercato si v. M. RENNA, *Le comunità energetiche e l'autoconsumo di energia. Tutela della concorrenza e regolazione del mercato*, cit., p. 163 s., ove si osserva come «[d]a una prima lettura delle disposizioni concernenti le CER e le CEC si evince l'autonomo riconoscimento della capacità di tali soggetti collettivi, quindi della rilevanza giuridica e della puntuale struttura organizzativa: il delinearsi della soggettività giuridica delle predette comunità [...] è connesso all'attribuzione di un preciso ruolo all'interno del contesto energetico, volto a favorire una reale partecipazione in nome del pluralismo sociale ed economico. La dimensione ultraindividuale ascende a co-elemento di un mercato energetico plurale, risultando alternativa rispetto alla verticalità dei mercati *retail*, e anche dei mercati all'ingrosso, ove traspare la posizione dominante rivestita dalle grandi *utilities*, ovvero dei *big players* attivi nel settore della produzione e della fornitura di energia» (il corsivo è dell'A.). In questo senso, l'A. ha segnalato che «la concorrenza [...] esce potenziata dal nuovo assetto regolatorio che, investendo di precise funzioni economiche e sociali le soggettività sopra delineate, intende accrescere la competitività a beneficio della filiera produttrice a monte e dei consumatori finali a valle.

¹¹ Oltre a quanto evidenziato alla nt. 6, si v. L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, cit., p. 2274, che, muovendo da considerando delle Dir. (UE) 2018/2001 e 2019/944 del 5 giugno 2019 sulle norme comuni per il mercato dell'energia, rileva come da tali premesse emerge che «i consumatori debbano avere l'opportunità non solo di acquistare, ma anche di produrre, accumulare e vendere energia: l'idea secondo la quale l'utente riveste un ruolo soltanto passivo nell'ambito del commercio viene marginalizzata in favore della valorizzazione della sua capacità produttiva». Si ha quindi un passaggio sussumibile nello *slogan* «dal consumatore al prosumer» (il corsivo è dell'A.), e così da una «produzione centralizzata ad una decentrata e collaborativa [...] che dovrebbe favorire (secondo la prospettiva delineata nelle Direttive) l'utilizzo delle fonti di produzione e di capitale locale, così garantendo una sorgente

attraverso l'autoproduzione, l'autoconsumo e la vendita dell'energia generata¹².

In questa prospettiva, seppur con brevi cenni, si possono distinguere tre dimensioni di autoconsumo¹³:

- i) la prima di queste è rappresentata dalla figura dell'autoconsumatore individuale, la quale si identifica nel cliente finale che produce ed accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo («realizzando un impianto di produzione direttamente interconnesso all'utenza, oppure giovandosi di impianti ubicati presso edifici o siti diversi da quelli presso i quali opera, ma che sono comunque nella sua disponibilità»¹⁴) e che può, al contempo, collocare sul mercato l'energia in esubero;
- ii) la seconda dimensione dell'autoconsumo si caratterizza, invece, per la presenza di due o più autoconsumatori ubicati nello stesso edificio o condominio che agiscono, ai fini della produzione e dell'accumulo, con le stesse modalità dell'autoconsumatore individuale¹⁵;
- iii) la terza ed ultima dimensione, che è quella che ci interessa in questa sede, riguarda l'autoconsumo organizzato nell'ambito di una comunità energetica rinnovabile.

Diversamente dall'autoconsumo collettivo, e quindi dalla seconda dimensione prospettata, la comunità energetica «presuppone la costituzione di un soggetto di diritto autonomo, con o senza personalità giuridica, chiamato ad autoprodurre energia rinnovabile destinata alla condivisione, al consumo dei membri e alla vendita esterna»¹⁶. Più precisamente, con l'unità semantica «comunità energetica rinnovabile» il legislatore comunitario ha definito «quel soggetto giuridico [...] che si basa sulla partecipazione aperta e volon-

sicura di approvvigionamento». Tale meccanismo permetterebbe, inoltre, una riduzione dei costi di trasporto e dei rischi di dispersione dell'energia «nonché, in secondo luogo, di migliorare altresì la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale». Fra i vantaggi segnalati dall'A. vengono in rilievo anche quelli di stimolazione del mercato, atteso che tale procedimento incrementerebbe «i *players* attivi nella produzione di energia in concorrenza con le grandi compagnie». Sull'autoconsumo si v. anche M. RENNA, *Le comunità energetiche e l'autoconsumo di energia. Tutela della concorrenza e regolazione del mercato*, cit., p. 184 s.

¹² Cfr. V. CAPPELLI, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*, cit., p. 1191.

¹³ In questo senso v. anche L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, cit., p. 2775, che discorre di «modelli di partecipazione a complessità crescente».

¹⁴ Negli stessi termini si v. C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 391.

¹⁵ Cfr. C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 393.

¹⁶ Così v. C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 393 s. Sulle caratteristiche essenziali delle CER si v. M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2763.

taria [...] controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione» (art. 2, punto 16, Dir. (UE) n. 2018/2001). In merito al profilo dell'attività, l'art. 22, comma 2, della Dir. (UE) n. 2018/2001, chiarisce come tali comunità possano «a) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile [...]; b) scambiare all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile [...]; c) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio»¹⁷.

La peculiarità di tale vicenda organizzativa, capace di racchiudere al suo interno «le persone fisiche, le PMI e le autorità locali» (art. 2, punto 16, lett. b) Dir. (UE) n. 2018/2001), risiede nell'obiettivo teleologico assegnatole dalla direttiva in questione, che è quello di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari» (art. 2, punto 16, lett. c) Dir. (UE) n. 2018/2001)¹⁸. Seguendo tale indirizzo merita evidenziare come il legislatore italiano, nel recepire la direttiva europea, tramite il d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199, abbia ulteriormente specificato che lo scopo primario della comunità energetica rinnovabile non è «quello di realizzare profitti finanziari» (art. 31, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 199/2021)¹⁹.

¹⁷ In proposito e sulla scorta di quanto evidenziato da M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2766, occorre rilevare come il legislatore italiano, nel recepire la direttiva in discorso, non si sia limitato alla pedissequa riproduzione delle attività individuate all'art. 22, comma 2, della Dir. (UE) n. 2018/2001. Con la formulazione dell'art. 31, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 199/2021, il legislatore domestico ha infatti costruito un «preciso ordine di priorità» stabilendo che «l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità [...], mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione» (art. 22, comma 2, Dir. (UE) n. 2018/2001). Per questo motivo, come osserva lucidamente l'A., «una CER non può essere costituita al solo fine di produrre e vendere energia», e ciò in considerazione del fatto che quest'ultima risulta «normativamente vincolata ad un primo impiego necessario dell'energia prodotta, da destinare all'autoconsumo e/o alla condivisione».

¹⁸ La peculiarità di tale vicenda organizzativa è ben compendiata da M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2763, nella parte in cui vengono segnalati i principali tratti distintivi della CER: «il suo essere un'organizzazione indipendente [...] con una necessaria struttura democratica, che persegue in via principale l'obiettivo di produrre energia da fonti rinnovabili ma, in maniera del tutto eversiva rispetto al normale funzionamento di mercato, per finalità che non possono essere in via prioritaria lucrative bensì di carattere, in senso lato, sociale».

¹⁹ In proposito è opportuno evidenziare che detto profilo era già stato preso in debita considerazione dal legislatore italiano nell'ambito della fase sperimentale, attuata per tramite (nelle modalità e alle condizioni del) l'art. 42-bis del d. l. 30 dicembre 2019, n. 162, dalla quale hanno preso forma le prime comunità energetiche italiane.

Ora, al di là dei diversi profili civilistici che interessano la figura in rassegna e che meriterebbero un apposito approfondimento²⁰, ritengo opportuno svolgere alcune considerazioni in merito all'individuazione della forma giuridica più adatta per la gestione dell'attività dell'ente, muovendo dalla mancata selezione di un tipo ideale da parte del legislatore comunitario²¹. Sotto questo profilo e in assenza di una precisa opzione anche da parte del legislatore domestico²², una parte della dottrina, pur prospettando una certa neutralità delle forme organizzative rispetto ai contenuti della disciplina in rassegna²³ – salvo alcune eccezioni, che riguardano la s.r.l., la società *benefit* e la società consortile²⁴ – ha valorizzato, da una parte, l'associazione, per la sua flessibilità e per la naturale vocazione partecipativa, e, dall'altra, la cooperativa di consumo a mutualità prevalente, per l'adesione al principio mutualistico e per il criterio del voto capitario²⁵.

²⁰ Un inventario esemplificativo sul punto è offerto da L. DI CERBO, *Il nomos delle comunità energetiche: tra Stato, mercato e comune*, cit., p. 2750.

²¹ In ordine a tali profili si v. G. W. ROMAGNO, *Modelli costitutivi per le comunità energetiche*, cit., p. 129 ss.

²² Sul punto C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 34 s., che ha evidenziato come «[a] differenza di altri Stati membri» come ad esempio l'Austria, la Danimarca, la Francia, la Germania e la Polonia «il legislatore italiano non si è avvalso di selezionare la forma (o le forme alternative) della quale rivestire il soggetto giuridico/comunità energetica, tra quelle selezionate dal legislatore europeo», mettendo così «in ideale competizione tutte le figure tipizzate nel sistema che risultino compatibili con i presupposti, i requisiti e le condizioni di operatività» di cui alla Dir. (UE) 2018/2001 e al d. lgs. n. 199/2021.

²³ Sui criteri orientativi per la selezione dei tipi organizzativi idonei a rivestire la vicenda metaindividuale in discorso si v. C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 395 s. Tramite l'applicazione di questi, l'A. ritiene che tra i «tipi plausibili rientrano [...] le forme di cooperazione non tipicamente imprenditoriali, e quindi le società cooperative ex art. 2511 c.c., come le cooperative *benefit*, in quanto non necessariamente vincolate allo scopo lucrativo e a partecipazione aperta, le cooperative di comunità, le cooperative consortili aperte anche a soggetti non imprenditori» (p. 399). Oltre a tali tipologie, l'A. ha inoltre segnalato le associazioni e le fondazioni di partecipazione, gli enti del terzo settore tra cui, in particolare, l'associazione di promozione sociale, l'impresa sociale ed il partenariato pubblico privato. Sul punto si v. inoltre M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2768 s.; G. W. ROMAGNO, *Modelli costitutivi per le comunità energetiche*, cit., p. 131 ss.

²⁴ Sul merito di tali eccezioni, per tutti, si v. C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 398; E. CUSA, *Sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva e comunità energetiche*, cit., p. 111 ss.; M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2768 s. In senso parzialmente opposto con riferimento alle società *benefit* si v. G. W. ROMAGNO, *Modelli costitutivi per le comunità energetiche*, cit., p. 132 s.

²⁵ In proposito si v. M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2769 s.; L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, cit., p. 2780, il quale giustifica l'opzione cooperativa e associativa in virtù del «loro carattere necessariamente democratico». Sul punto si v. G. W. ROMAGNO, *Modelli costitutivi per le comunità energetiche*, cit., p. 142, secondo cui le tipologie organizzative in discorso appaiono «particolarmente congegnali al soddisfacimento del requisito» della c.d. «porta aperta». Lo stesso A. segnala inoltre il favore verso la scelta di tali modelli per i be-

Tuttavia, pur condividendo le soluzioni appena riportate, appare utile ampliare la gamma delle forme organizzative offrendo, in via alternativa, un'ulteriore tipologia organizzativa, che sembra adattabile:

- i) anzitutto, alla struttura operativa della comunità energetica, la quale dev'essere aperta – sia in entrata sia in uscita – e deve inoltre prevedere «condizioni di ingresso sostenibili»²⁶ volte a facilitare l'adesione dei consumatori a basso reddito e vulnerabili²⁷;
- ii) inoltre, al particolare sistema di *governance*, che deve consentire ai soggetti situati nelle vicinanze degli impianti di detenere i necessari poteri di controllo²⁸;
- iii) infine, e soprattutto, alla finalità ultraindividuale rispetto alla quale, in taluni casi, si orienta l'attività gestoria dell'ente²⁹.

Sotto quest'ultimo profilo è necessario evidenziare che l'art. 31, al comma 1°, nel delineare l'elemento teleologico dell'ente, individua due classi di beneficiari: da una parte, «i soci o membri», e, dall'altra parte, «le aree locali» nelle quali opera l'ente. A conferma di tale corollario è opportuno segnalare che nella norma in analisi non è presente un'endiadi, ma una congiunzione disgiuntiva: «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri *o* alle aree locali in cui opera». Sicché, l'interpretazione letterale del dato normativo sembra suggerire una duplice prospettiva finalistica, e segnatamente, una di tipo mutualistico, quando la comunità persegue un interesse o un vantaggio riferibile a coloro che fanno parte dell'organizzazione, ed una di tipo altruistico, quando la comunità persegue un interesse che va al di là di quello dei componenti della vicenda organizzativa³⁰.

nefici previsti dalla normativa fiscale e per i minori costi di costituzione rispetto ai modelli societari, i quali però appaiono maggiormente adatti alla «realizzazione di progetti energetici complessi».

²⁶ Cfr. L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, cit., p. 2779.

²⁷ Cfr. C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 395, che individua nella modalità di accesso dei consumatori alla comunità uno dei requisiti essenziali delle CER. Precisamente, l'A. segnala come «[l]a partecipazione debba essere aperta e volontaria, non soltanto nella prospettiva della libertà di associazione [...] ma anche nell'ottica della rimozione degli eventuali ostacoli ai sensi del comma 2 dell'art. 3 Cost.» (il corsivo è nostro). In questa prospettiva si evidenzia come, «[s]ul piano dell'ammissione [...] la comunità deve dotarsi a livello statutario di requisiti "oggettivi, trasparenti, e non discriminatori" e, specificamente, indifferenti rispetto alle condizioni di carattere reddituale o di affidabilità economico-finanziaria».

²⁸ Cfr. M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2763.

²⁹ V. V. CAPPELLI, *Profili privatistici delle nuove discipline in materia di promozione dell'energia rinnovabile e regolazione del mercato elettrico*, cit., p. 1192.

³⁰ Cfr. L. BALESTRA, *Proprietà e soggettività delle comunità energetiche: profili privatistici*, cit., p. 2780, che nella stessa prospettiva segnala come la scelta sulla società cooperativa ex art. 2511 c.c. risulti «perfettamente coerente con la finalità prevista per le comunità energetiche» quando le stesse decidono di «fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri». «[A]llorquando lo scopo della comunità energetica risulti eterodiretto,

È chiaro allora che in quest'ultimo caso ci troveremo di fronte ad un ente che svolge un'attività di interesse generale. In proposito, nell'ottica di corroborare questo dato ermeneutico, appare decisiva l'analisi del combinato disposto degli art. 1, comma 1°, e 2, comma 2°, lett. e) relativi alla disciplina dell'impresa sociale contenuta nel d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112³¹.

L'art. 1, in particolare, dispone che gli enti che intendono acquisire la qualifica dell'impresa sociale debbono esercitare in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il comma 2° dell'art. 2, nell'elencare tassativamente le attività "di interesse generale", individua alla lett. e) proprio quella che compete alla comunità energetica, e cioè «la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199» (il corsivo è nostro).

Con riferimento alle altre caratteristiche che devono rivestire le comunità energetiche rinnovabili, occorre inoltre ribadire che la selezione della forma giuridica non può prescindere dai requisiti attinenti alla struttura dell'ente, che dev'essere: i) in primo luogo, aperta e volontaria, con la sola esclusione delle imprese, per le quali la partecipazione alla comunità energetica costituisce l'attività commerciale e industriale principale (art. 31, comma 1°, lett. c)³²; ii) in secondo luogo, democratica, nel senso che dev'essere tale da garantire un potere di controllo a tutti i partecipanti (persone fisiche, PMI, autorità locali, enti di ricerca, ETS ecc.) situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti (art. 31, comma 1°, lett. d)).

Delineati i tratti essenziali della figura soggettiva in discorso, vorrei illustrare sinteticamente alcuni profili per i quali ritengo che lo schema organizzativo della fondazione di partecipazione³³ costituisca una valida alternativa alle forme giuridiche selezionate dalla dottrina maggioritaria.

e dunque in favore delle aree del territorio in cui questa esercita l'attività» (il corsivo è nostro), l'A. individua quale possibile opzione, la struttura associativa.

³¹ In generale, sulla disciplina dell'impresa sociale v. per tutti A. FICI, *La nuova impresa sociale*, in ID. (a cura di) *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, Napoli, 2018, p. 343 ss.; ID., *Fonti della disciplina, nozione e governance degli enti del terzo settore*, in ID. (a cura di) *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, cit., p. 83 ss.

³² Cfr. C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 396.

³³ Sul tema delle fondazioni di partecipazione, fra i più recenti si v. D. GIURATO, *Fondazione, impresa sociale e terzo settore*, Torino, 2026, p. 55 ss.; ID., *Per una definizione (attuale) di «Fondazione»*, in *Juscivile*, 4, 2023, p. 859 ss.; E. DEL PRATO, *Sulle fondazioni partecipate*, in *NGCC*, 3, 2025, p. 775 ss.; G. SICCHIERO (a cura di), *Le fondazioni di partecipazione*, Varese, 2024; ID. (a cura di) *Le fondazioni di partecipazione*, *Giur. it.*, 2021, p. 2492 ss.; ID., *Le fondazioni di partecipazione*, in *Contr. Impr.*, 1, 2020, p. 19 ss.; D. FAUCEGLIA, *Le fondazioni partecipate e i contratti plurilaterali*, in *Juscivile*, 2, 2022, 465 ss.

I primi studi attorno a tale tipologia organizzativa si riconducono a E. BELLEZZA – F. FLORIAN, *Le fondazioni del terzo millennio. Pubblico e privato per il non-profit*, Firenze-Antella, 1998, p. 61 ss.; ID. – ID., *Le fondazioni di partecipazione*, Piacenza, 2006. Il termine "fondazione

Muovendo dalla astratta compatibilità tra il paradigma fondazionale e la disciplina delle comunità energetiche rinnovabili³⁴, è doveroso sottolineare che queste, quando si propongono di svolgere un'attività di interesse generale, trovano nello schema della fondazione un modello capace di garantire in perpetuo la destinazione del patrimonio verso lo scopo fissato nelle tavole statutarie. Tramite il ricorso alla fondazione, infatti, il patrimonio di dotazione dell'ente e i risultati dell'attività imprenditoriale risultano stabilmente vincolati al raggiungimento del beneficio ambientale, economico e sociale cui l'ente è preposto. L'indisponibilità dell'elemento patrimoniale (da parte della componente personale dell'ente) costituisce, allora, un criterio decisivo nella selezione del paradigma fondazionale rispetto alle altre forme organizzative opzionabili dal soggetto promotore, considerata la sua idoneità a ricomprendere anche gli eventuali incentivi corrisposti dal GSE, così come i possibili aiuti fiscali correlati all'assunzione della qualifica di impresa sociale, risultando anch'essi stabilmente vincolati al raggiungimento dello scopo statutario.

di partecipazione" si riconduce, infatti, al notaio Enrico Bellezza, come riferisce A. ZOPPINI, *Profili evolutivi della fondazione nella moderna prassi e nella legislazione speciale*, in *Fondazioni di Partecipazione. Atti del Convegno tenutosi a Firenze il 25 novembre 2006 (Supplemento al N. 2/2007)*, consultabile online al sito <https://elibrary.fondazionenotariato.it>, che individua con tale espressione l'ente fondazionale che assume una struttura corporativa. Si tratta quindi, come rileva G. SICCHIERO, *Fondazioni di partecipazione ed organi partecipativi*, in ID. (a cura di), *Le fondazioni di partecipazione*, cit., p. 57, di una «nozione di recente introduzione nel diritto privato ma di rapidissima espansione nella prassi, sebbene [...] una fondazione munita di assemblea con compiti specifici era già la Luigi Einaudi, costituita nel 1962 (ed oggi ETS)».

Sulle ragioni che hanno dato origine alla fondazione di partecipazione, oltre ai contributi sopracitati, si v. in particolare M. MALTONI, *Le fondazioni di partecipazione: natura giuridica e legittimità*, in *Fondazioni di Partecipazione, Atti del Convegno tenutosi a Firenze il 25 novembre 2006 (Supplemento al N. 2/2007)*, consultabile online al sito <https://elibrary.fondazionenotariato.it>; ma anche V. M. CAVANNA, *Le fondazioni di partecipazione: "modello" atipico a struttura tipica*, in *Il Nuovo diritto delle società*, 3, 2020, p. 289, che osserva come «[I]a fondazione di partecipazione nasce da un'esigenza operativa, quella di vivificare lo schema organizzativo della fondazione arricchendolo con l'introduzione di elementi propri del diverso schema associativo: esigenza che sul piano formale si traduce nell'elaborazione di un nuovo modello negoziale, che non è (non era fino a ieri) conosciuto dalla legge sono in relazione a fattispecie particolari, ma piuttosto emerge nella prassi attraverso l'adozione di una pluralità di elementi di comune ricorrenza tutti tendenti a munire la fondazione di una struttura corporativa».

³⁴ Astratta compatibilità che deriva, come dimostra anche la prassi recente [in proposito si v. in particolare gli statuti delle CER che hanno adottato lo schema fondazionale, come la "Fondazione CER Italia", la "Fondazione Flanderm Italia E.T.S.", la "Fondazione La tua C.E.R.", la "Fondazione Sinergia CER"], dall'idoneità dello schema fondazionale a recepire i contenuti ontologici delle comunità energetiche. In questa prospettiva, per tutti si v. M. MELI, *Le Comunità di Energia Rinnovabile: i diversi modelli organizzativi*, cit., p. 2270, secondo la quale la scelta del modello della fondazione di partecipazione rappresenta «una soluzione che ben si presta la costituzione di una CER, essendo caratterizzata dalla pluralità di fondatori o comunque di partecipanti all'iniziativa, dal principio di partecipazione attiva alla gestione dell'ente ed anche alla formazione progressiva del patrimonio, rispetto alla sua dotazione iniziale». Rispetto ai suddetti profili si v. inoltre C. FAVILLI, *Transizione ecologica e autoconsumo organizzato di energia rinnovabile. La questione della forma giuridica delle comunità energetiche*, cit., p. 399; G. W. ROMAGNO, *Modelli costitutivi per le comunità energetiche*, cit., p. 138.

Vincolata è altresì la componente gestionale dell'ente, alla quale è preclusa ogni decisione contraria alle tavole fondazionali, specie con riguardo all'elemento finalistico della fondazione che, come detto, risulta sottratto alla disponibilità del consiglio di amministrazione oltre che dell'organo assembleare. Ciò che caratterizza la fondazione rispetto alle altre vicende metaindividuali è proprio la dinamicità del vincolo di destinazione, che è in grado di assorbire l'intera realtà organizzativa³⁵. A garantire la (tendenziale) immutabilità e perpetuità del programma fondazionale provvede l'autorità governativa (art. 25, 26, 28 c.c.), alla quale compete il potere di preservare i contenuti dell'atto fondativo attraverso il controllo sull'attività degli organi dell'ente, che restano, così, subordinati allo scopo designato dal fondatore³⁶. Ciò non accade nell'ambito delle persone giuridiche di tipo corporativo. In queste, infatti, la realizzazione dell'elemento teleologico e la direzione della vita dell'ente – ivi compresa la possibilità di modificare lo scopo iniziale – compete direttamente ai membri dell'organizzazione³⁷.

³⁵ Sul punto si v. A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli 1995, spec. p. 6 s. e 83 s., secondo il quale il vincolo di destinazione «si coglie» appunto «non in ragione d'una qualificazione *statica*», e dunque meramente sulla dotazione patrimoniale iniziale «come è implicita nel nesso patrimonio-scopo», «ma essenzialmente sul piano *dinamico* perché lo scopo» designato nell'atto fondativo «imprime una tensione e conforma l'attività verso il conseguimento d'un risultato» (il corsivo è dell'A.).

³⁶ Agli organi della fondazione è infatti preclusa la facoltà di disattendere i *desiderata* contenuti nelle tavole fondazionali. Tale fattispecie si verifica anche quando la fondazione preveda dei programmi istituzionali più articolati rispetto al tradizionale paradigma codicistico – e, dunque, anche in quelle fondazioni dotate di modelli di *governance* che prevedono il coinvolgimento della persona del fondatore, ovvero la necessaria presenza dell'organo assembleare – poiché l'attività gestionale dell'ente, così come quella di controllo, è subordinata (esclusivamente) al raggiungimento dello scopo prefissato dal fondatore nell'atto istitutivo. In questo senso si v. E. DEL PRATO, *Sulle fondazioni partecipate*, cit., p. 778, che ha osservato come «[l]a struttura della fondazione non consente di configurare un organo sovrano al pari dell'assemblea nelle associazioni, sicché, ove si ravvisasse effettivamente un tale organo in ragione delle funzioni attribuitegli circa la disponibilità dello scopo e la perdurante esistenza dell'ente, questo andrebbe qualificato, nonostante la denominazione formale, come associazione, perché la sostanza del fenomeno esula dai limiti cogenti del tipo negoziale corrispondente alla fondazione».

³⁷ Nelle istituzioni di tipo corporativo, l'assemblea assume una posizione «sovrana» sul piano del controllo e della gestione dell'ente. Gli associati e i soci danno vita a tale iniziativa per perseguire uno scopo comune, che può mutare in ragione di una maggioranza assembleare. In queste entità vi è, infatti, una coincidenza diretta tra lo scopo dell'ente e i loro interessi. Nelle fondazioni, invece, lo scopo è alieno ed esterno rispetto a quello dei componenti degli organi sociali (ivi compreso lo stesso fondatore), ed è per tale ragione che l'attività di detti organi – considerati come «serventi» rispetto allo scopo statutario – è sottoposta all'egida dell'autorità governativa. In ordine a questi aspetti *ex multis* si v. F. FERRARA SR., *Le persone giuridiche*, in *Tratt. Vassalli*, II ed. con note di F. Ferrara Jr., Torino 1956, p. 128 s.; D. VITTORIA, *Le fondazioni culturali e il consiglio di amministrazione*, in *Riv. dir. comm.*, I, 1975, p. 301; D. VITTORIA, *Gli enti del libro primo del codice civile: l'attuale assetto normativo e le prospettive di riforma*, in P. RESCIGNO (a cura di) *Le Fondazioni in Italia e all'estero*, Padova 1989, p. 50 ss. spec. p. 65; S. CASSESE, *Le persone giuridiche e lo Stato*, in *Contr. Impr.*, 1993, p. 7; A. ZOPPINI, *Le fondazioni. Dalla tipicità alle tipologie*, Napoli 1995, p. 102; G. ZANCHI, *Interpretazione e ruolo della prassi nella definizione dello statuto soggettivo della fondazione*, in *Juscivile*, 6, 2017, p. 494.

Oltre all'impossibilità di trasformare il primigenio scopo istitutivo – salvo che non si verifichino le condizioni di cui all'art. 28 c.c. – è utile evidenziare anche come attraverso il modello organizzativo prescelto – e ciò a causa della natura aliena ed esterna degli interessi dei membri della fondazione rispetto a quelli designati nelle tavole fondazionali – potrebbero essere evitati i conflitti di interesse suscettibili di manifestarsi allorquando la comunità energetica stipuli un contratto di godimento³⁸ (ad es. un noleggio operativo) avente ad oggetto un impianto che produce energia rinnovabile appartenente ad uno dei suoi membri.

Riservo una breve considerazione finale alla *governance* democratica e alla struttura partecipativa che deve obbligatoriamente assumere la comunità energetica. In questa prospettiva è utile evidenziare che lo statuto della fondazione di partecipazione, grazie alla sua acclarata elasticità, è perfettamente adattabile ai requisiti partecipativi e di controllo richiesti dalla normativa comunitaria³⁹.

Rinviando a quanto ho cercato di chiarire sinora, lo schema fondazionale credo possa costituire una valida alternativa alle forme organizzative selezionate dalla dottrina, soprattutto nei casi in cui la comunità energetica aspiri ad assumere la qualifica di ETS svolgendo un'attività di interesse generale.

³⁸ Per ulteriori approfondimenti sui contratti di godimento stipulabili dalle CER si v. F. BARTOLINI, *I contratti di godimento per lo sviluppo delle comunità energetiche*, in *Giur. It.*, 2023, p. 2274.

³⁹ Tanto è vero che «il primo embrione di ente con organizzazione *multistakeholder*» appartiene alle fondazioni bancarie [si v. l'art. 4 comma I lett. c) del d. lgs. 153/1999], come ha evidenziato M. CAPECCHI, *Evoluzione del terzo settore e disciplina civilistica*, Padova, 2005, p. 211.

Abstract [Ita]

Fra gli strumenti normativi volti a incentivare la transizione energetica europea ha assunto particolare rilievo la comunità energetica rinnovabile, ossia la tipologia più avanzata di autoconsumo che consente al consumatore di assumere un ruolo attivo all'interno della filiera energetica. Poiché né la Direttiva (UE) 2018/2001 né il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 hanno individuato la forma organizzativa più idonea a garantire i benefici ambientali, economici e sociali perseguiti da questo autonomo soggetto, si rende necessaria una riflessione sulla scelta del modello giuridico più appropriato.

In questo contesto, il presente lavoro propone di approfondire la fondazione di partecipazione come possibile soluzione, evidenziandone la particolare idoneità a perseguire gli obiettivi delle comunità energetiche.

Parole chiave: comunità energetiche rinnovabili; transizione energetica; autoconsumo; fondazione di partecipazione; impresa sociale.

Abstract [Eng]

Among the regulatory instruments aimed at fostering the European energy transition, renewable energy communities have acquired particular relevance, as the most advanced form of self-consumption enabling consumers to assume an active role within the energy supply chain. Since neither Directive (EU) 2018/2001 nor Legislative Decree 8 November 2021, no. 199 have identified the organisational form best suited to guarantee the environmental, economic and social benefits pursued by this autonomous legal entity, a reflection on the choice of the most appropriate legal model is required.

In this context, the present paper seeks to examine the participatory foundation as a possible solution, highlighting its particular suitability for pursuing the objectives of energy communities.

Keywords: renewable energy communities; energy transition; self-consumption; participatory foundation; social enterprise.